



ISTITUTOD'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOSTRO – L.REPACI"
VILLA SANGIOVANNI RC
Via Riviera, 10 – 89018 – Villa San Giovanni (RC) - Cod. Mecc. RCIS03600Q
Tel. /Fax 0965/795349 www.nostrorepaci.gov.it
e-mail rcis03600q@istruzione.it - PEC : rcis03600q@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO

di

MEDIAZIONE SCOLASTICA

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del giorno 1/3/219
Pubblicato:

- all'albo d'Istituto
- sul sito web: www.nostrorepaci.gov.it

VISTO il Decreto n. 1070 del 19 ottobre 2016 Bando art. 10 del D.M. n. 663 del 2016 “Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l'educazione alla legalità”;

VISTA la costituzione, in data 03.11.2016, prot. n.8916, di una rete per la crescita formativa di studenti, famiglie e docenti, nata da accordo tra 12 scuole già aderenti a “CIVITAS - Percorsi possibili di legalità e diritti” su diffusione della cultura della legalità (Istituto Professionale di Siderno, Istituto d’istruzione Superiore “Severi - Guerrisi” di Gioia Tauro - Palmi, Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, Istituto Tecnico “Righi-Guerrisi” di Reggio Calabria, Istituto d’istruzione Superiore “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni, ITE “Raffaele Piria” di Reggio Calabria, Liceo Artistico “Prete - Frangipane” di Reggio Calabria, ITE “Ferraris - Da Empoli” di Reggio Calabria, Liceo delle Scienze Umane “Tommaso Gulli” di Reggio Calabria, Convitto Nazionale "Tommaso Campanella" Reggio Calabria);

VISTI l’approvazione ed il finanziamento da parte del MIUR (Decreto n. 577 del 2 febbraio 2017_AAF_Leg_00939) del progetto didattico“ Dalle emozioni alla legalità”, col quale la rete “ A scuola di emozioni” intende perseguire, tra gli altri, gli obiettivi di legalità, di rispetto e di tolleranza;

VISTE la previsione e la conseguente realizzazione - nell’ambito del citato progetto - di un corso di formazione per mediatore scolastico erogato dall’ente di formazione 645 s.r.l. - Camera di Mediazione Nazionale in partnership con l’Associazione Italiana Risoluzione Alternativa dei conflitti (in possesso dei requisiti ex Direttiva MIUR 170/2016 per riconoscimento corsi di formazione in materia di mediazione scolastica) con destinatari n. 29 docenti designati dalle istituzioni scolastiche aderenti alla rete, che sono divenuti facilitatori;

CONSIDERATO che i fenomeni di bullismo, di discriminazione, di violenza di ogni genere nascono dalla cattiva gestione delle emozioni sia dei soggetti attivi che, spesso, di quelli passivi;

CONSIDERATA specie nell’ambiente educativo per eccellenza quale la scuola, la necessità della razionale gestione delle emozioni, al fine di rispettare gli interlocutori e predisporre ad ascoltare le loro ragioni con l’estrema finalità di modificare, laddove necessario, i propri convincimenti e scegliere il dialogo ed il confronto rifiutando ogni forma di violenza sia fisica che psicologica;

TUTTO CIÒ’ VISTO E CONSIDERATO,

l’Istituto “L.Nostro-L.Repaci” di Villa San Giovanni (RC) adotta il presente

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE SCOLASTICA

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL MEDIATORE SCOLASTICO

Questa istituzione scolastica, allo scopo di promuovere la cultura della mediazione, crea al suo interno procedure e luoghi volti a favorire la composizione bonaria di conflitti di varia natura. A tal fine istituisce la figura del MEDIATORE SCOLASTICO.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI AUTORIZZATI AD AVANZARE RICHIESTA

Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione scolastica a fini conciliativi delle controversie (in atto o potenziali) che le parti intendono risolvere bonariamente, su richiesta del dirigente scolastico, del personale ATA, di un docente, di uno studente, di un genitore / tutore.

ART. 3 - AVVIO DELLA MEDIAZIONE

I soggetti individuati all'art. 2 che intendano avviare la procedura di mediazione possono farlo tramite la domanda di avvio. La relativa modulistica è rinvenibile sia *on line* - scaricabile dal sito dell'istituto scolastico - sia in forma cartacea presso la segreteria dell'istituto. L'istanza di mediazione deve essere depositata presso la segreteria dell'istituto o trasmessa in modalità telematica secondo le istruzioni contenute nella stessa modulistica.

La domanda deve in ogni caso contenere:

- 1) L'indicazione dell'istituzione scolastica presso la quale svolgere la procedura di mediazione;
- 2) I dati identificativi delle parti e di loro eventuali rappresentanti presso cui effettuare le comunicazioni.

Il Dirigente scolastico o un suo delegato verifica la completezza della domanda di attivazione della procedura. Qualora la domanda risulti incompleta per mancanza di alcuni elementi, la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento; la parte interessata dovrà provvedere entro 10 gg dal ricevimento della relativa comunicazione; decorso inutilmente tale termine, si provvederà all'archiviazione della procedura.

La domanda, il mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro sono comunicati all'altra parte dalla segreteria dell'istituto scolastico con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione

ART. 4 - FORMAZIONE DEL MEDIATORE E TENUTA DEL REGISTRO DEI MEDIATORI

1. Il Dirigente scolastico provvede a designare il mediatore scolastico per le singole procedure di mediazione fra quanti in possesso di adeguata e specifica formazione professionale e iscritti nel "Registro dei Mediatori Scolastici", tenuto dal Dirigente scolastico e pubblicato sul sito *web* istituzionale.
2. Per l'iscrizione al su indicato registro è necessario aver seguito un corso di formazione di durata non inferiore a 25 ore presso un Ente accreditato dal M.I.U.R. con diffusione territoriale nazionale e con pregresse esperienze nell'ambito della formazione relativa alla Mediazione Scolastica.

3. Possono frequentare i corsi di formazione, acquisire la qualifica di “mediatore scolastico” e dare la propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico e all’iscrizione nel “Registro dei Mediatori Scolastici” quanti in possesso di Laurea Magistrale. La domanda per l’inserimento nel su indicato registro è resa disponibile sul sito internet e presso la segreteria dell’istituzione scolastica.

ART. 5 - NOMINA DEL MEDIATORE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Dirigente scolastico o un suo delegato designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione.
2. Il mediatore è nominato all'interno dell'Istituzione Scolastica presso la quale si svolge la procedura di mediazione tra i soggetti iscritti nel “Registro dei Mediatori Scolastici”; in mancanza, il Dirigente scolastico o un suo delegato designa un mediatore esterno, appartenente ad un'altra Istituzione Scolastica.
3. Il mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
4. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità.

ART. 6 - SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

Il Dirigente Scolastico provvede alla sostituzione del mediatore per ragioni di incompatibilità. Tale sostituzione può avvenire anche a procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento,

ART. 7 - LUOGO, MODALITÀ E DURATA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. La mediazione si svolge nella “Stanza delle emozioni”, allocata nel plesso di via De Gasperi. In alternativa, salvo che consti una diversa volontà anche di una sola delle parti o del mediatore, lo svolgimento della procedura può essere fissato in altro luogo ritenuto più conveniente.
2. Il procedimento si svolge senza formalità. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
3. La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dall’avvio della mediazione. Eventuali richieste di deroga a tale limite di tempo saranno valutate ed eventualmente autorizzate dal Dirigente scolastico per tramite del mediatore.

ART. 8 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

Agli interessati è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente; ove necessario, i minori saranno accompagnati dai genitori /tutori.

ART.9 - SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione), durante il quale chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.
2. Al termine del primo incontro:
 - a) se la mediazione si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo (ALL.TO 1)
 - b) se la mediazione si conclude positivamente redige un verbale di conciliazione da allegare all'accordo (ALL.TO 2)
 - c) se la mediazione necessita di ulteriori sessioni per la sua conclusione, il mediatore redige un verbale di rinvio (ALL.TO 3)
 - d) se la mediazione non può aver inizio per la mancata adesione di una o più parti, il mediatore redige il verbale di mancata mediazione (ALL.TO 4)
3. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare un'adeguata soluzione alla lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione; è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

ART. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi; tutte le informazioni acquisite nel corso della mediazione sono riservate. I dati raccolti per lo svolgimento delle singole procedure sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 recante, "Codice in materia di protezione dati personali" (e successive modifiche e integrazioni). È garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il Dirigente Scolastico o un suo delegato custodirà in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito dell'archivio degli affari di mediazione, per la durata di tre anni. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

ART. 11 - MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE

L'istituzione scolastica procede al monitoraggio del servizio di mediazione attraverso la rilevazione periodica dei seguenti dati: numero dei procedimenti attivati, durata, esiti.